

R.G. P.U. 1/2026



TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCURSALE

IL COLLEGIO:

Dottor	Maria Carolina De Pasquale	Presidente Rel.
Dottoressa	Giuseppina Valiante	Giudice
Dottoressa	Enza Faracchio	Giudice

PRONUNCIA IL SEGUENTE

DECRETO EX ART. 44 CCII

NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA

La società Costruzioni Taglianetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Diamantina Verrone , nata a Eboli il 09.04.1976, con sede legale in Eboli , Via Grataglie , C.F. e P.IVA 03911780652, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno, n. REA SA-329932, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) costruzionitaglianetti@pec.it, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'Avv.Cosimo Pio Di Benedetto (C.F.DBNCMP68L20D390J), con studio in Eboli, Viale Amendola,133, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all' indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) avv.cosimopiodibenedetto@pec.giuffre.it

Parte ricorrente

Rilevato che:

Con ricorso del 8.1.2026 la società in epigrafe ha spiegato domanda di concessione del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano o di ristrutturazione dei debiti con riserva di deposito della documentazione;

Con decreto del 16/1/2026:

- è stato assegnato il termine per il deposito della proposta, del piano e degli accordi ed è stato nominato come Commissario Giudiziale il dott. Vincenzo Grimaldi;



- è stato ordinato alla società debitrice di versare la somma di € 8.000,00 entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del detto decreto per le spese di procedura;
- è stata fissata innanzi al Giudice Designato l'udienza del 29.1.2026 per la conferma delle misure protettive di cui all'art. 54 CCII;

In data 16.1.2026 la cancelleria ha comunicato al debitore il decreto emesso ex art. 44 CCII;

In data 27.1.2026 il commissario giudiziale ha depositato l' "Informativa del Commissario giudiziale in ordine al versamento delle spese della procedura (art. 44, c. 1 lett. d CCII)" segnalando l'omesso versamento delle spese della procedura come disposto dal decreto del Tribunale evidenziando quanto segue: *"la società ricorrente in data 26.01.2026 (comunicata in data 27.01.2026) depositava "ISTANZA RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE DI PROCEDURA" chiedendo altresì "...Di essere auto-rizzata, in parziale modifica del decreto già reso, ad una rateizzazione, con un primo pagamento pari al 30% dell'importo entro il 5 febbraio 2026 e il saldo entro la scadenza del termine per il de-posito della proposta di concordato preventivo..."; il dispositivo dell'art. 44 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla lettera d) dispone testualmente: "...ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a)..."; pertanto, nei termini di Legge la società ricorrente Costruzioni Taglianetti Srl, non depositava le relative spese di procedura disposte nel Decreto ex art. 44 CCII reso in data 16.01.2026. Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto commissario giudiziale dott. Vincenzo Grimaldi, comunica quanto sopra e si rimette all'illustrissimo GD per l'adozione degli opportuni e conseguenziali provvedimenti.";*

All'udienza del 29.1.2026, tenuta innanzi al giudice designato, la difesa del debitore ha confermato la superiore circostanza insistendo nella richiesta di proroga e dilazione del termine;

Ritenuto che l'art 44 comma 2 prevede che in caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) il Tribunale revoca con decreto non soggetto a reclamo il provvedimento di concessione dei termini adottato ex art. 44 comma 1 lett a) e che la procedura in conseguenza vada chiusa;



Rilevato che la perentorietà del termine non consente la dilazione dello stesso, neanche su accordo delle parti, e la relativa violazione comporta l'automatica decadenza dal potere di compiere l'atto processuale per cui era previsto.

Evidenziato che non risultano depositate domande di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte istante;

P.Q.M.

REVOCA l'ammissione alla procedura di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza richiesta con domanda prenotativa ex art. 44 CCII;

DICHIARA chiuso il presente procedimento;

DISPONE che il presente decreto sia comunicato al debitore, al Pubblico Ministero in sede e al Commissario giudiziale nominato;

DISPONE che il presente decreto sia trasmesso per estratto al Registro delle Imprese di Salerno.

Camera di consiglio del 31.1.2026

Il Presidente Rel. Est.
Maria Carolina De Pasquale

